

## Convenzione

tra

La Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice (di qui in poi: Fondazione), codice fiscale 04015590583 e partita iva 01275871000, con sede in Roma, Piazza Delle Muse 25, 00197, in persona del Presidente pro tempore prof. Giuseppe Luigi Parlato

e

l'Istituto Italiano di Studi Germanici (di qui in poi: Istituto), codice fiscale 80429910583 e partita IVA 11787331005, con sede legale in Roma, Via Calandrelli 25, 00153, nella persona del Presidente pro tempore, prof. Luca Crescenzi

## Premesse

- a) La Fondazione ha interesse ad arricchire e **promuovere ricerche e studi** sulla storia, la filosofia, l'economia, la geopolitica, la sociologia, il diritto e la politica italiana ed europea dell'età contemporanea;
- b) la Fondazione ha interesse a promuovere qualunque iniziativa che possa agevolare il raggiungimento degli scopi della Fondazione, nonché aderire a organismi italiani ed esteri quali Accademie e Istituti di Cultura o Enti e Istituzioni comunitarie e network internazionali che ispirino la loro attività allo studio e all'approfondimento della tradizione culturale europea, come previsto dall'art. 2 dello statuto in vigore;
- c) nella sua qualità di Ente di ricerca nazionale vigilato dal Ministero della Ricerca, l'Istituto ha tra le sue finalità quello di attuare un costante scambio di rapporti con istituzioni accademiche, culturali, scientifiche ed economiche italiane e internazionali, stipulando con le stesse accordi e convenzioni come previsto dall'art. 2 comma 2 dello statuto in vigore;
- d) rientra tra gli obiettivi dell'Istituto favorire forme di sinergia tra gli enti e istituti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie, promuovendo e coordinando progetti e cooperazioni a carattere nazionale ed internazionale, assumendo modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica di riferimento.
- e) Le parti sono interessate a una reciproca collaborazione di carattere scientifico e organizzativo finalizzata alla realizzazione di progetti comuni.
- f) La Fondazione e l'Istituto, che procedono alla stipula ai sensi dell'art. 15, 1. 241/1990, si attendono dalla presente Convenzione di integrare ed estendere la reciproca collaborazione didattica e scientifica.

## Articolo 1

### Oggetto

- 1.1 La presente Convenzione disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività con finalità scientifiche, formative e didattiche.
- 1.2 Nell'ambito dell'attività di ricerca, la presente convenzione prevede la sinergia tra la Fondazione e l'Istituto per l'organizzazione di convegni nell'ambito social sciences and humanities e di presentazioni di libri;
- 1.3 prevede la cooperazione al fine di valorizzare e tutelare al meglio il patrimonio archivistico e librario favorendone il dialogo;
- 1.4 prevede la condivisione di comuni piattaforme digitali per l'incremento della conoscenza

scientifico;

- 1.5 prevede la diffusione dei risultati comuni della ricerca attraverso le pubblicazioni;
- 1.6 prevede la condivisione di progetti di ricerca con eventuali borse di ricerca;
- 1.7 sulla base della propria disponibilità di bilancio, del piano delle attività triennali e in ogni caso su specifica delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, l'Istituto e la Fondazione potranno finanziare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, borse di studio.
- 1.8 Nell'ambito delle attività didattiche e di formazione la convenzione prevede l'implemento dell'attività didattica in ambito universitario e presso gli istituti scolastici superiori;
- 1.9 prevede seminari permanenti di formazione e possibilità di avvio di corsi universitari ed eventuali master;
- 1.10 in ultimo prevede lo sviluppo della didattica on line.

## **Articolo 2**

### **Referente**

- 2.1 Ciascuna delle Parti indica un Referente della Convenzione. Al Referente compete di rappresentare la parte che l'ha designato per le attività esecutive della Convenzione e di riportare al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività convenute.
- 2.2 Il Referente della Fondazione è il Presidente prof. Giuseppe Luigi Parlato email [gparlato52@gmail.com](mailto:gparlato52@gmail.com)
- 2.3 Il Referente dell'Istituto è il Presidente Prof. Luca Crescenzi, email [crescenzi@studigermanici.it](mailto:crescenzi@studigermanici.it).

## **Articolo 3**

### **Durata e recesso**

- 3.1 La presente Convenzione, che entra in vigore il 03/01/2022, ha valore triennale e s'intende tacitamente prorogata a meno di una diversa decisione di almeno una delle parti. Resta inteso che ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione della Convenzione medesima.

## **Articolo 4**

### **Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature**

- 4.1 Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, la Fondazione e l'Istituto si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture (ad esempio alle biblioteche e agli archivi) e l'uso di attrezzature necessari all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, previa autorizzazione scritta del Direttore del Centro di spesa ospitante. L'autorizzazione all'accesso non implicherà la concessione dell'uso esclusivo di spazi o strutture.
- 4.2 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterra ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- 4.3 Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento

delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

## **Articolo 5**

### **Proprietà intellettuale e pubblicazioni**

- 5.1 I diritti patrimoniali sulle cognizioni, i software, le metodiche, le procedure, i database e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà comune e ogni relativa domanda volta al riconoscimento di diritti di privativa dovrà essere depositata congiuntamente nel rispetto dei Regolamenti interni delle Parti.
- 5.2 Resta fermo comunque sempre il diritto morale dell'autore a essere riconosciuto tale.
- 5.3 L'Istituto e la Fondazione potranno, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, salvo citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.

## **Articolo 6**

### **Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

- 6.1 I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva della Fondazione, come anche dell'Istituto per fini commerciali, e/o pubblicitari.

## **Articolo 7**

### **Trattamento dei dati**

- 7.1 In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, la Fondazione e l'Istituto, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UC 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per quanto possa occorrere all'operativo adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della stipula della presente Convenzione.

## **Articolo 8**

### **Codice Etico**

- 8.1 La Fondazione e l'Istituto dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento della presente Convenzione, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione della presente Convenzione.

## **Articolo 9**

### **Controversie**

- 9.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
- 9.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione.

## **Articolo 10**

### **Disposizioni finali**

La presente Convenzione può essere emendata, modificata, sostituita, rinnovata o ampliata solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Letto e stipulato in Roma.

Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice  
Il Presidente  
Prof. Giuseppe Luigi Parlato

Istituto Italiano di Studi Germanici  
Il Presidente  
Prof. Luca Crescenzi